

Modifiche alla Legge Regionale n. 79 del 27/12/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Premessa

La modifica della l.r. 79/2012 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994) si rende necessaria a seguito del trasferimento alla Regione delle funzioni provinciali in materia di difesa del suolo, come stabilito al punto 2 della lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 22/2015 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56).

In particolare viene meno la necessità di garantire all’interno dell’organo assembleare una rappresentanza provinciale con conseguente rideterminazione della composizione di tale organo.

A seguito del trasferimento delle suddette funzioni provinciali, viene meno anche la necessità di prevedere l’obbligatorio avvalimento dei Consorzi di bonifica nell’esercizio delle funzioni oggi trasferite alla Regione che, comunque, si riserva tale facoltà, previa stipula di apposita convenzione. Al fine di rendere omogeneo ed uniforme su tutto il territorio regionale le modalità per l’espletamento delle elezioni degli organi consortili, si prevede che le modalità stesse siano disciplinate con regolamento regionale, ivi compresa la disciplina delle modalità telematiche.

In relazione ai bilanci consortili, al fine di garantire uno snellimento delle procedure e al contempo una valutazione degli stessi da parte di organismi certificati, si prevede che le certificazioni avvengano sulla base delle direttive approvate dalla Giunta regionale e tenendo conto dei principi contabili dei dottori commercialisti.

Le altre modifiche alla l.r. 79/2012 sono conseguenti all’abrogazione degli articoli della l.r. 91/98 (Norme per la difesa del suolo).

Modifiche al preambolo punto 9 della l.r. 79/2012

Il punto 9 del considerato del preambolo è abolito in quanto superato dal trasferimento alla Regione di tutte le funzioni provinciali in materia di difesa del suolo.

Modifiche al preambolo punto 10 della l.r. 79/2012

In adeguamento alla nuova legge regionale in materia di difesa del suolo il documento annuale per la difesa del suolo è rinominato come documento operativo per la difesa del suolo.

Modifiche al preambolo punto 11 della l.r. 79/2012

In adeguamento alla nuova legge regionale in materia di difesa del suolo il documento annuale per la difesa del suolo è rinominato come documento operativo per la difesa del suolo.

Modifiche alla lettera h), comma 1, dell’art. 3 della l.r. 79/2012 “Opere di bonifica”

La modifica che si propone è volta a chiarire la distinzione tra opere di bonifica e opere di difesa dalle calamità naturali. Infatti le opere di bonifica non riguardano direttamente il mantenimento, ripristino e protezione dalle calamità naturali ma possono solo essere connesse a tale attività.

Modifiche all'art. 4 della l.r. 79/2012 “Definizioni”

Al fine di rendere maggiormente chiara la definizione di manutenzione si specifica che in essa deve considerarsi anche la gestione del reticolo e delle opere.

Modifiche al comma 1 dell'art. 6 della l.r. 79/2012 “Modificazioni dei comprensori”

Il rinvio del comma 1 alla conferenza permanente per la difesa del suolo di cui all'art. 12 sexies della l.r. 91/98 è adeguato alla nuova legge regionale in materia di difesa del suolo.

Modifiche all'art. 11 della l.r. 79/2012 “Svolgimento delle elezioni”

Al fine di rendere omogenee ed uniformi su tutto il territorio regionale le modalità per l'espletamento delle elezioni degli organi consortili, si prevede, al comma 5, che le modalità stesse siano disciplinate con regolamento regionale anziché con statuto consortile, ivi compresa la disciplina delle modalità telematiche.

Modifiche all'art. 12 della l.r. 79/2012 “Statuto”

In conseguenza a quanto previsto al punto precedente, si elimina la lettera b) del comma 2 dell'art. 12.

Modifiche all'art. 14 della l.r. 79/2012 “Assemblea consortile”

A seguito del trasferimento alla Regione delle funzioni provinciali in materia di difesa del suolo, le Province non hanno più competenze in tale materia e di conseguenza viene meno, anche per quanto riguarda la composizione dell'assemblea consortile, la necessità di garantire una rappresentanza provinciale. Occorre, dunque, rideterminare la composizione delle assemblee, tenendo conto delle maggioranze necessarie all'attività di deliberazione, ampliando a dieci il numero dei sindaci nelle assemblee di tutti e sei i Consorzi.

Si propongono, inoltre, le modifiche dei quorum previsti al comma 8 e al comma 10 per rendere più coerenti e rispondenti le quote richieste per la valida costituzione dell'assemblea consortile e perché possano deliberare validamente i membri eletti fino all'integrazione dell'assemblea con i membri nominati.

Modifiche all'art. 20 della l.r. 79/2012 “Gestione patrimoniale e finanziaria del consorzio di bonifica e controllo di gestione”

Data la complessità tecnica dei bilanci dei consorzi, si propone di introdurre una certificazione da parte di apposite società di revisione iscritte nel registro dei revisori legali presso il ministero dell'economia e delle finanze, in analogia con quanto previsto per le Aziende sanitarie. E in linea con l'approvazione del bilancio regionale si sposta al 30 dicembre anche l'approvazione dei bilanci da parte dei consorzi di bonifica.

Modifiche all'art. 22 della l.r. 79/2012 “Funzioni regionali”

Viene modificato il riferimento alla Conferenza Permanente per la difesa del suolo di cui all'articolo 12 sexies della l.r. 91/98 (Norme per la difesa del suolo) e introdotti i richiami alla Conferenza per la difesa del suolo di cui all'articolo 4 della nuova legge regionale sulla difesa del suolo.

Si eliminano le lettere h) e n) del comma 2 al fine di semplificare, rispettivamente, l'approvazione dei bilanci da parte delle assemblee consortili nonché la realizzazione delle nuove opere di competenza dei consorzi attribuendone l'approvazione dei relativi progetti ai consorzi stessi.

Si introduce alla nuova lettera h) l'autorizzazione regionale alla spesa delle attività di pronto intervento eseguite dai consorzi.

Modifiche all'art. 23 della l.r. 79/2012 “Funzioni del consorzio di bonifica”

Si specifica l'attività di pronto intervento alle lettere e) ed f) del comma 1.

Si propone, inoltre, di eliminare l'avvalimento obbligatorio dei consorzi sulla manutenzione delle opere idrauliche di seconda categoria che, a seguito del trasferimento delle funzioni provinciali, effettua la Regione. Ciò in quanto rimane, comunque in capo alla Regione, una generica facoltà di avvalersi dei consorzi, previa stipula di convenzione, per lo svolgimento delle proprie funzioni in materia di difesa del suolo.

Modifiche all'art. 24 della l.r. 79/2012 “Finanziamento delle attività del consorzio di bonifica”

La modifica del comma 4 è conseguente al venir meno del vincolo di destinazione delle risorse introitate con la riscossione dei canoni di concessione del demanio idrico.

Si propone, inoltre, l'inserimento del comma 4 bis relativo all'autorizzazione alle spese delle attività di pronto intervento affidate ai consorzi.

Modifiche all'art. 25 della l.r. 79/2012 “Proposta relativa al piano delle attività di bonifica”

In linea con il diverso termine per l'approvazione dei bilanci si sposta al 30 novembre il termine entro cui i consorzi devono presentare la proposta del piano delle attività di bonifica.

Modifiche all'art. 26 della l.r. 79/2012 “Piano delle attività di bonifica”

I rinvii normativi sono adeguati alla nuova legge regionale in materia di difesa del suolo.

Dai contenuti del piano è eliminato il riferimento alle attività per le quali le province erano tenute ad avvalersi dei consorzi.

Si specifica che il piano delle attività di bonifica individua la quota dei costi a valere sulle risorse pubbliche da destinare alle attività di pronto intervento per le opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria.

Modifiche all'art. 27 della l.r. 79/2012 “Interventi urgenti”

I rinvii normativi sono adeguati alla nuova legge regionale in materia di difesa del suolo.

Modifiche all'art. 28 della l.r. 79/2012 “Piano di classifica e perimetro di contribuenza”

I rinvii normativi sono adeguati alla nuova legge regionale in materia di difesa del suolo.

Modifiche all'art. 31 della l.r. 79/2012 “Realizzazione delle opere di competenza del consorzio”

Al fine di accelerare la realizzazione delle nuove opere di competenza dei consorzi, si propone di attribuire l'approvazione dei relativi progetti ai consorzi stessi e non più alla Regione, la quale si esprime comunque con un unico atto, l'omologazione.

Tutto ciò anche per garantire una maggiore coerenza con la l.r. 30 /2005 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità) che, definendo il consorzio di bonifica autorità espropriante per le opere da esso realizzate, conferisce allo stesso titolo anche ad eseguire le procedure espropriative.

E' conseguentemente abrogato il comma 2.

Modifiche all'art. 31 bis della l.r. 79/2012 “Concessioni, licenze e permessi”

Ancora in conseguenza del trasferimento alla Regione delle funzioni provinciali in materia di difesa del suolo, è necessario modificare il comma 1 sostituendo, alla Provincia, la struttura regionale competente che rilascia parere vincolante al consorzio al fine di concedere concessioni, licenze e permessi inerenti l'applicazione delle disposizioni di polizia previste dal R.D. 368/1904.

Per garantire comunque l'operatività di dette disposizioni si propone la riscrittura del comma 4 richiamando i soggetti indicati nel R.D. 368/1904 per l'accertamento delle violazioni di cui al decreto stesso e di tutti i connessi adempimenti amministrativi.

Modifiche all'art. 47 della l.r. 79/2012 “Norme finanziaria”

I rinvii normativi sono adeguati alla nuova legge regionale in materia di difesa del suolo.

Disposizione transitoria

In coerenza con la revisione dell'assemblea consortile i presidenti delle province nominati dal Consiglio delle autonomie locali cessano dalla carica di membri dell'assemblea consortile di cui all'articolo 14 della l.r. 79/2012 a decorrere dal 1 gennaio 2016.

Entro sessanta giorni dalla data di cui al comma 1, il Consiglio delle autonomie locali provvede alle nomine necessarie ad integrare la nuova composizione dell'assemblea consortile, ferma restando la partecipazione dei sindaci già nominati che decadano con la cessazione del relativo mandato. Fino alla data entro cui il Consiglio delle autonomie locali deve provvedere ad integrare l'assemblea, la stessa continua ad operare essendo validamente costituita.